

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2015
367/2015/E/EFR

OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, 2 MARZO 2015, N. 1002, CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI COGENERAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 247/2015/E/EFR

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 luglio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 247/2015/E/efr (di seguito: deliberazione 247/2015/E/efr);
- la nota dell'Autorità in data 12 giugno 2008, prot. n. 0017312;
- la nota dell'Autorità in data 19 marzo 2009, prot. n. 0013090;
- la sentenza del Tar Lombardia Milano, Sezione III, 14 giugno 2011, n. 1531;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 marzo 2015, n. 1002 (di seguito: sentenza 1002/15);
- la nota inviata dagli uffici dell'Autorità al Gestore dei servizi energetici - GSE Spa (di seguito: il GSE), in data 15 giugno 2015 (prot. n. 18381);
- la memoria in data 24 giugno 2015 inviata dalla società Sarlux Srl, con sede legale in Sarroch (CA), S.S. Sulcitana 195 km 19 (di seguito: Sarlux) all'Autorità (prot. Autorità n. 19465 del 26 giugno 2015);
- la nota del GSE 9 luglio 2015 (prot. GSE n. P20150063698, prot. Autorità n. 0020631 del 9 luglio 2015);

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 247/2015/E/efr, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’ottemperanza alla sentenza 1002/15, concernente il riconoscimento della condizione di cogenerazione di cui alla deliberazione dell’Autorità 42/02;
- nella sentenza di cui al precedente alinea si legge che *“la qualificazione dell’impianto come non cogenerativo è dipesa da un’interpretazione normativa da parte della CCSE e dell’Autorità, nel 2007, diversa da quella impiegata da Sarlux nel 2003, in un contesto nel quale, stando alla qualificazione di “servizio ausiliario di centrale” attribuita dalla prassi, e in assenza di contestazioni del Gestore, l’impianto di produzione di ossigeno non rappresentava un “servizio ausiliario” e sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha condannato il GSE “a restituire a Sarlux le somme pagate dalla stessa per l’acquisto dei certificati verdi, oltre agli accessori come per legge” e ha altresì disposto che la Sarlux provveda a restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) gli importi ricevuti ai sensi della deliberazione 113/06;*
- secondo i Giudici, dunque, escludendo i consumi della produzione di ossigeno dagli ausiliari, tutte le sezioni dell’impianto della Sarlux rispetterebbero la condizione di cogenerazione;
- le somme da restituire alla Sarlux, sono oneri a carico della componente tariffaria A3 e quindi dei consumatori finali di energia elettrica;
- gli Uffici dell’Autorità hanno, per i motivi di cui al precedente alinea, ritenuto opportuno richiedere al GSE di procedere ad una verifica della condizione di cogenerazione nel pieno rispetto del presupposto fondante della sentenza 1002/15, ossia con l’esclusione dei consumi dell’impianto di produzione ossigeno di proprietà della società Air Liquide dai servizi ausiliari;
- l’impianto denominato IGCC nella titolarità della Sarlux è costituito da tre sezioni, denominate rispettivamente Sezione 1, Sezione 2 e Sezione 3;
- nella precedente istruttoria era stato dichiarato il mancato rispetto della condizione di cogenerazione con riferimento alle Sezioni 1 e 3 per l’anno 2002, Sezioni 1, 2 e 3 per il 2003 e il 2004, ed alle Sezioni 1 e 2 per il 2005;
- in esito alla verifica eseguita dal GSE è emerso che, applicando rigorosamente il criterio delineato dai Giudici nella sentenza 1002/15, a differenza di quanto determinato nella precedente istruttoria, la Sezione 1 nel 2002, le Sezioni 1 e 3 nel 2003, la Sezione 3 nel 2004 e le Sezioni 1 e 2 nel 2005, rispettano la condizione di cogenerazione;
- sempre in esito alla verifica eseguita dal GSE è emerso, altresì, che applicando rigorosamente il criterio delineato dai Giudici nella sentenza 1002/15 e conformemente a quanto determinato in precedenza, la Sezione 3 nel 2002, la Sezione 2 nel 2003 e le Sezioni 1 e 2 nel 2004 non rispettano la suddetta condizione di cogenerazione, sia pure con valori degli indici energetici definiti nella deliberazione 42/02 differenti rispetto a quelli della precedente istruttoria.

RITENUTO CHE:

- il rispetto della condizione di cogenerazione, come previsto all'articolo 11 del D.Lgs 79/99, sia un presupposto fondamentale per ottenere l'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi;
- in base ai principi delineati nella sentenza, le produzioni della Sezione 1 nel 2002, delle Sezioni 1 e 3 nel 2003, della Sezione 3 nel 2004, delle Sezioni 1 e 2 nel 2005, dell'impianto IGCC di Sarlux risultano rispettare la condizione di cogenerazione, a differenza di quanto precedentemente determinato dall'Autorità;
- con riferimento alle produzioni di cui al precedente alinea non sussistesse l'obbligo di acquisto dei certificati verdi e, pertanto, sia necessario restituire alla Sarlux il corrispondente esborso sostenuto e non dovuto, con gli accessori di legge;
- la restituzione di quanto dovuto alla Sarlux, da parte del GSE, possa essere regolata al netto del recupero da parte della Cassa, di quanto erogato alla medesima società in applicazione della deliberazione 113/06;
- in base ai principi delineati nella sentenza, le produzioni della Sezione 3 nel 2002, della Sezione 2 nel 2003 e delle Sezioni 1 e 2 nel 2004 continuano a non rispettare la condizione di cogenerazione, conformemente a quanto precedentemente determinato dall'Autorità;
- con riferimento alle Sezioni e agli anni di cui al precedente alinea si ritiene opportuno proporre, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, c.p.a., un ricorso per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della sentenza 1002/15;
- sia, a tal fine, opportuno richiedere al Consiglio di Stato se sia corretto procedere alla restituzione delle somme pagate da Sarlux per l'acquisto dei certificati verdi - che costituiscono oneri a carico della componente tariffaria A3 e quindi dei consumatori finali di energia elettrica - anche per quelle Sezioni dell'impianto che continuano a non rispettare la condizione di cogenerazione pur escludendo i consumi della produzione di ossigeno dagli ausiliari;
- sia, conseguentemente, opportuno sospendere la restituzione delle dette somme fino alla decisione dei Giudici;
- che sia necessario sospendere i termini di conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 247/2015/E/efr fino all'avvenuto pronunciamento da parte del Consiglio di Stato sul ricorso per chiarimenti

DELIBERA

1. di disporre che il GSE, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 2 marzo 2015, n. 1002/2015, proceda a restituire alla Sarlux i costi da questa sostenuti per l'acquisto dei certificati verdi relativi alle produzioni Sezione 1 nel 2002, delle Sezioni 1 e 3 nel 2003, della Sezione 3 nel 2004, delle Sezioni 1 e 2 nel 2005, inclusi gli accessori di legge, al netto di quanto la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha erogato alla citata società ai sensi della deliberazione 113/06, inclusi gli accessori di legge;
2. di proporre innanzi al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, cp.a., un ricorso per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della sentenza 1002/2015, limitatamente alla restituzione delle spese sostenute dalla Sarlux per l'acquisto dei certificati verdi relativi alle produzioni della Sezione 3 nel 2002, della Sezione 2 nel 2003, e delle Sezioni 1 e 2 nel 2004;
3. di sospendere, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, la restituzione delle spese sostenute dalla Sarlux limitatamente alle produzioni di cui al precedente punto;
4. di sospendere i termini di conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 29 maggio 2015, 247/2015/E/efr nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso di cui al punto 2;
5. di notificare il presente provvedimento alla società Sarlux Srl, al Gestore dei servizi energetici - GSE Spa, ed alla Cassa mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni